

FSS-Foglio informativo

27 Ottobre 2014

Sicurezza sul lavoro nelle organizzazioni di pubblica utilità

Corsi-Obblighi

Anche le organizzazioni di pubblica utilità, come le aziende, devono attenersi alla disciplina della sicurezza sul lavoro. Questa riguarda non solo i/le collaboratori/ici dipendenti ma anche i/le volontari/e. Ciò significa che è necessario individuare i rischi collegati alle attività, mettere in atto tutte le misure di sicurezza e informative per ridurre al minimo tali rischi.

Come **Federazione per il Sociale e la Sanità** Vi ricordiamo che le organizzazioni di pubblica utilità nella loro funzione di datori di lavoro devono osservare le seguenti disposizioni:

La valutazione del rischio

La valutazione del rischio deve essere compiuta da ogni organizzazione – ciò significa che deve essere compiuta anche se tutte le attività vengono svolte da volontari, dovendo gli stessi essere comunque informati e tutelati. -.

Nelle aziende con al massimo 50 collaboratori/ici la valutazione del rischio può essere effettuata in base alle procedure standardizzate. Il documento di valutazione del rischio deve essere attuale e va aggiornato entro 30 giorni in occasione di modifiche delle attività o dell'organizzazione del lavoro significative. Il documento va predisposto dal datore di lavoro in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e con il medico aziendale (se previsto).

Misure di sicurezza per i/le collaboratori/ici volontari/e

I/Le collaboratori/ici devono essere informati, sin dall'inizio delle loro attività, **dei rischi e delle misure di sicurezza**. Inoltre, bisogna consegnare loro anche un documento conforme. In caso di mansioni particolari e rischiose è prevista una specifica formazione.

Funzioni e formazione per lavoratori/ici dipendenti

Funzione	Formazione base	Scadenze
Datore di lavoro (=legale rappresentante) Fino a 200 collaboratori/ici può assumere la funzione di Responsabile per il servizio di protezione e prevenzione (RSPP)	formazione obbligatoria (una sola volta): 16 h se il rischio è basso ¹ 32 h se il rischio è medio 48 h se il rischio è alto	aggiornamento obbligatorio (ogni cinque anni) 6h se il rischio è basso 10 h se il rischio è medio 14 h se il rischio è alto
Lavoratore/ice <i>Devono essere informati, i anche oralmente, sulla sicurezza sul lavoro, sulle procedure d'urgenza, sui rischi sul posto di lavoro e sulle misure di protezione.</i>	formazione obbligatoria ² (una sola volta): 8 h* se il rischio è basso 12 h* se il rischio è medio 16 h* se il rischio è alto* per 4h possibile formazione online	aggiornamento obbligatorio (ogni cinque anni) 6 h – indipendentemente dalla classe di rischio
Preposto Colui che in ragione delle funzioni attribuitegli e delle competenze professionali organizza e controlla l'attività lavorativa.	oltre al corso base previsto per i lavoratori devono frequentare anche un corso specifico di 8 ore, uguale per tutte le classi di rischio.	aggiornamento obbligatorio (ogni cinque anni) 6 h ogni 5 anni

Dirigente Colui che in ragione delle competenze professionali attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.	formazione obbligatoria 16 h – indipendentemente dalla classe di rischio	aggiornamento obbligatorio (ogni cinque anni) 6 h ogni 5 anni
Addetti/e al Primo Soccorso I gruppi di rischio sono riconducibili a gruppi tariffari dell'INAIL ³	formazione obbligatoria (una sola volta): 12 h per gruppi di rischio B e C 16 h per gruppi di rischio A	aggiornamento obbligatorio (In Alto Adige: ogni dieci anni, nel restante territorio italiano ogni 3 ani) 4h indipendentemente dalla classe di rischio
Addetti/e alla lotta antincendio La classificazione del rischio di incendio viene effettuata sulla base di una specifica normativa ⁴ .	formazione obbligatoria (una sola volta): 4 h per rischio incendio basso 8 h per rischio incendio medio 16 h per rischio incendio alto	aggiornamento obbligatorio (periodico, raccomandato almeno ogni 7 anni): 2 h per rischio incendio basso 5 h per rischio incendio medio 8 h per rischio incendio alto
Rappresentanti dei lavoratori (presente, se è in essere almeno un rapporto di lavoro dipendente)	formazione obbligatoria (una sola volta):32 h - indipendentemente dalla classe di rischio	aggiornamento obbligatorio: la durata e eperiodicità viene stabilita dal datore di lavoro 4 h (cadenza annuale) da 15 a 50 dipendenti 8 h (cadenza annuale) oltre 50 dipendenti
Questa formazione può essere prestata solo da enti /esperti autorizzati.		
<p>1 L'inserimento in una specifica classe di rischio viene operato in base al codice dell'attività ATECO desumibile dalle statistiche nazionali ISTAT per la classificazione delle attività economiche</p> <p>2 la formazione deve essere prestata prima, ovvero, entro 60 giorni dall'inizio del rapporto di lavoro</p> <p>3 L'indice di rischio per il primo soccorso è regolamentato a parte (v. INAIL gruppi di rischio A,B,C)</p> <p>4 La classificazione del rischio di incendio è regolamentata dal decreto ministeriale del 10.03.1998.</p>		

Il datore di lavoro deve nominare i responsabili con incarico scritto e attraverso il Responsabile per il servizio di protezione e prevenzione far rispettare l'obbligo di formazione da parte dei/le collaboratori/ici.

Il medico aziendale

Da nominare in presenza di rischi particolari quali, ad esempio, lavoro davanti al monitor del computer per 20 ore alla settimana o più.

Supporto da parte della Federazione per il Sociale e la Sanità

Le organizzazioni socie possono in ogni momento rivolgersi alla Federazione per una consulenza e/o per verificare la conformità dell'organizzazione alla normativa della sicurezza sul lavoro.

La Federazione offre corsi per le diverse figure richiamate dalla normativa e organizza insieme ad aziende specializzate ed in parte anche insieme ad altre organizzazioni (Associazione delle Case di Riposo, Rete dei Centri giovanili ecc.)